

Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)

10268/26

Fascicolo interistituzionale:
2024/0188(NLE)

VISA 59
MIGR 154
RELEX 794
COAFR 175
COMIX 132
CH
LI
NO
IS

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Somalia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di una valutazione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che la cooperazione con la Somalia in materia di riammissione sia insufficiente. Occorrono miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, per garantire fra l'altro che la Somalia cooperi efficacemente con gli Stati membri, in modo tempestivo e prevedibile, nell'identificazione di migranti irregolari, nel rilascio di documenti di viaggio provvisori e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, sia per i rimpatri volontari che per quelli forzati.
- (2) Salvo pochissime eccezioni, gli Stati membri incontrano difficoltà persistenti dovute alla mancanza di chiarezza per quanto riguarda gli organismi competenti a essere interlocutori dell'Unione e alla mancanza di risposte alle domande di riammissione e di rilascio di documenti di viaggio provvisori, specialmente per quanto riguarda i rimpatri forzati.
- (3) Tenuto conto delle misure finora adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione con la Somalia, e delle relazioni generali tra l'Unione e la Somalia, la cooperazione della Somalia con l'Unione in materia di riammissione non è ritenuta sufficiente e occorre pertanto intervenire.

- (4) Dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini della Somalia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio². L'obiettivo è incoraggiare le autorità somale a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
- (5) Le disposizioni temporaneamente sospese dovrebbero essere quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, segnatamente la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ; il periodo generale di trattamento di 15 giorni di calendario di cui all'articolo 23, paragrafo 1, la cui sospensione escluderebbe, di conseguenza, l'applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento sarebbe di 45 giorni; il rilascio di visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater; e l'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj>).

- (6) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, a prescindere dalla loro cittadinanza, quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo. La presente decisione non si applica ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁴ ("accordo di recesso"), a condizione che i familiari interessati abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario dell'accordo di recesso nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine.

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>).

⁴ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Somalia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.
- (8) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per i richiedenti di chiedere e ottenere un visto nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁷.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁹.

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj).

⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj).

⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁰ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹¹.
- (14) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹⁰ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj>.

¹¹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

Articolo 1

1. La presente decisione si applica ai cittadini della Somalia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o per i quali gli Stati membri hanno previsto deroghe all'obbligo del visto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3. La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia che sono:
 - a) familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione;
 - b) familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo; o
 - c) familiari di un cittadino del Regno Unito che è beneficiario dell'accordo di recesso, a condizione che i familiari interessati abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine.
4. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.

Articolo 2

È temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009:

- a) articolo 14, paragrafo 6;
- b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
- c) articolo 23, paragrafo 1; e
- d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
